

CASA DI RIPOSO
"GUIZZO MARSEILLE"
VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)

REGOLAMENTO PER LA
RESIDENZIALITA' TEMPORANEA

Volpago del Montello, Marzo 2003

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' TEMPORANEA

ART. 1

Il soggiorno temporaneo è un servizio socio-sanitario residenziale che potenzia la rete dei servizi.

Il suo obiettivo è fornire un temporaneo sollievo alle famiglie che si occupano dell'assistenza all'anziano e, quindi, contrastare, fornendo un'alternativa, l'istituzionalizzazione impropria e precoce di anziani con ridotta autonomia funzionale nelle sue componenti sociali e sanitarie.

ART. 2

L'accesso al servizio avviene con richiesta all'Ente che si occupa, successivamente, di verificare lo stato di dipendenza dell'anziano.

Le procedure di ammissione sono effettuate tramite i servizi interni dell'Ente, trattandosi di ospitalità non convenzionata.

Per la valutazione della non autosufficienza verrà utilizzata la scheda 0/33 compilata dai medici della struttura.

ART. 3

La periodicità ammessa va da un minimo di un mese ad un massimo di sei possibilità di rinnovo. All'interno della periodicità ammessa il contratto può avere qualsiasi durata.

Il rinnovo del contratto dovrà essere formalizzato con la relativa firma almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto precedente.

ART. 4

Nel contratto di ospitalità verranno fissate le decorrenze precise di ingresso e di uscita dell'ospite.

Il contratto dovrà essere formalmente perfetto con apposizione della firma dell'ospite o del familiare che si obbliga al pagamento al più tardi il giorno dell'ingresso. In caso contrario l'ospite non potrà accedere al servizio.

ART. 5

La firma del contratto ha valore di prenotazione del posto. Contestualmente alla prenotazione verrà versata la cauzione prevista.
In caso di rinuncia all'ammissione nel mese precedente la data prevista, l'intera cauzione è trattenuta a titolo risarcitorio.

ART. 6

Nel caso di uscita anticipata dell'ospite dovrà essere versato all'Ente l'onere di mantenimento del posto pari ai giorni mancanti al termine del contratto, nella misura intera.

Nel caso di passaggio, in corso di contratto, dell'ospite temporaneo alla residenzialità definitiva per assegnazione a cura dell'U.O.D. alla Casa di Riposo "Guizzo Marseille", non viene applicato l'onere di mantenimento di cui al comma precedente.

In caso di passaggio, in corso di corso di contratto, dell'ospite temporaneo alla residenzialità definitiva per assegnazione a cura dell'U.O.D. ad altra Casa di Riposo, l'onere di mantenimento di cui al comma primo viene fissato in giorni 8 (otto).

Nel caso di decesso dell'ospite in corso di contratto l'onere di mantenimento di cui al comma primo viene fissato in giorni 8 (otto).

ART. 7

Le rette di ricovero degli ospiti temporanei corrispondono a quelle previste per gli ospiti stabilmente residenti.

Per gli ospiti non autosufficienti nella retta è compresa la quota sanitaria che non viene riconosciuta all'Ente dalla Regione nella misura prevista dal tariffario annuale adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

ART. 8

All'ospite temporaneo vengono garantite tutte le prestazioni già garantite all'ospite stabilmente residente.